

**D’Uva. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:**

con il Decreto Ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplinava le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l’anno accademico 2015/2016;

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", con particolare riferimento agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis, prevede, infatti, l’annuale programmazione del numero di studenti da immatricolare;

attraverso tale disposizione il legislatore ha inteso, di fatto, limitare il libero accesso ai gradi più alti degli studi, consentendo l’immatricolazione ai corsi a numero programmato esclusivamente previo superamento dei relativi test di ammissione;

l’articolo 10 del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015, n.463, dispone che nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, vengano ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, i quali abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti punti;

il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale, il CINECA, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, venga redatta una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2 dello stesso Decreto;

il comma 8, infine, prevede che la chiusura della stessa graduatoria, utile all’accesso ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, con apposito provvedimento ministeriale;

il Decreto, tuttavia, non cita alcuna possibilità di riduzione dei posti disponibili così come determinati dall’Allegato 4 dello stesso provvedimento, prevedendo la non assegnazione dei posti altrimenti resi disponibili dalle mancate immatricolazioni esclusivamente in merito ai posti eventualmente non utilizzati “nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, i quali non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002”;

secondo quanto stabilito dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015, n.463, la programmazione in via definitiva dovrà essere determinata successivamente con apposito decreto, “fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1”;

così come disposto dalla normativa, con il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016 n. 50 il Ministero comunicava la chiusura della graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale di cui ai DD.MM. nn. 463/2015 e 464/2015;

tale decisione veniva assunta, tuttavia, nonostante alla data della chiusura lo scorrimento della graduatoria non fosse, ad avviso degli interroganti, del tutto idoneo a garantire l’adeguata possibilità di immatricolazione degli studenti aventi diritto;

non soltanto, infatti, la determinazione ministeriale prevedeva “la chiusura della graduatoria dei corsi di laurea di cui ai decreti citati in epigrafe alla data del 10 febbraio 2016”, ma disponeva, altresì la perdita di tutti i posti eventualmente non coperti;

l'articolo 1, comma 1, prevedeva come "i candidati in posizione utile che alla data del 10 febbraio 2016 hanno confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini di cui al punto 10 lettera d) dell'Allegato 2 del D.M. n. 463/2015 e al punto 7 lettera d) dell'Allegato 2 del D.M. n. 464/2015 diventano assegnati e sono tenuti a immatricolarsi entro il termine perentorio del 15 febbraio 2016 nella sede di assegnazione";

tuttavia, il successivo articolo 2 stabiliva, in maniera inequivocabile, che "i candidati che alla data del 15 febbraio 2016 non risultano immatricolati ad alcuno dei corsi di laurea cui si riferiscono le graduatorie nazionali decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi, mentre per gli eventuali posti che alla data del 15 febbraio 2016 dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione non verranno riassegnati";

con l'assunzione di tale provvedimento il Ministero intende, di fatto, ridurre ulteriormente la possibilità di immatricolazione per gli studenti italiani all'interno dei corsi di laurea a numero programmato, allontanandosi ulteriormente, ad avviso degli interroganti, dal precetto costituzionale che indurrebbe, piuttosto, all'assunzione di strumenti idonei a garantire ai cittadini capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi;

gli studenti inseriti nella graduatoria, secondo le modalità previste dai citati decreti, risultano senza alcun dubbio essere idonei all'immatricolazione, avendo superato la soglia minima necessaria ad ottenere, almeno potenzialmente, la possibilità di iscrizione ai corsi;

la decisione del ministero di interrompere lo scorrimento della graduatoria relativa alle immatricolazioni ai corsi di medicina e chirurgia, arriva, inoltre, a pochi giorni dalle fondamentali sentenze con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto la riammissione di quasi 9.000 studenti che negli anni precedenti avevano partecipato al medesimo test;

ad avviso degli interroganti, l'improvvisa chiusura della graduatoria, e la contestuale decisione di non rassegnazione dei posti eventualmente non coperti, rischia di apparire agli studenti italiani come una prima forma di contenimento delle iscrizioni utile a garantire l'ammissione degli studenti vincitori dei ricorsi amministrativi;

qualora tali considerazioni dovessero trovare conferma, gli interroganti ritengono utile riflettere sulla possibilità di una rimodulazione dell'attuale sistema normativo in materia di accesso ai corsi a numero programmato piuttosto che sottrarre ad altri studenti il diritto di raggiungere i propri obiettivi umani e professionali – :

se intenda assumere urgenti iniziative che impediscano, almeno per il successivo bimestre, la chiusura della graduatoria di cui ai Decreti Ministeriali nn. 463/2015 e 464/2015, consentendo, inoltre, il naturale scorrimento della stessa;

se non ritenga disporre, altresì, alla chiusura della citata graduatoria, l'assegnazione dei posti che dovessero risultare non coperti, anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione.